



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 24-05-2023

Adunanza Straordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 - 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 20:00, presso la sede legale di Riva del Po, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Risultano presenti:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
ZAMBONI ANDREA	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Presente
BRANDALESI SILVIA	Presente
BARIGOZZI GIAN PAOLO	Assente
MANZOLI PAOLO	Presente
TRAPPELLA ANNA CINZIA	Presente
POZZATI MARCO	Presente
FRANCIOSI DORIANA	Presente
BERGAMI CINZIA	Assente
BENINI ALBERTO	Assente
BELLETTATO FABIANA	Presente
SIMONI DANIELA	Presente
OCCHI SERENA	Presente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Presiede il CONSIGLIERE MANZOLI PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Iannetta Vanessa, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. a) del T.U.E.L.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Deliberazione n. 24 del 24-05-2023

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 - 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati: l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*";

Ricordato che:

- il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- la Sezione Operativa del Dup (SeO), in particolare, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica (SeS) del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
- il programma triennale delle OOPP, il programma biennale delle forniture, insieme al fabbisogno di personale e al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, costituiscono, ai sensi principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, contenuto obbligatorio della SeO del DUP e si considerano approvati senza necessità di distinte deliberazioni da parte del Consiglio Comunale;

Dato altro altresì che l'art. 170, ultimo comma, del Tuel si prevede che: "*nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione*";

Letto l'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità in cui si prevede che: "*non sono ammissibili e procedibili, pertanto, gli atti che siano in contrasto con i contenuti del DUP o con le previsioni del bilancio di previsione finanziario*";

Richiamata deliberazione di C.C. n. 59 in data 28/12/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 in data 03/04/2023 "Variazione alla sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 28/12/2022 (E SS.MM.II.)", con la quale venivano modificati il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024, veniva

aggiornato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e adeguata la copertura finanziaria del Piano triennale del fabbisogno di personale;

Visto l'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare";

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 del citato articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351;

Considerato che rispetto all'ultimo Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare, modificato con la delibera di C.C. n. 9/2023 succitata, vi è la necessità di procedere all'alienazione di ulteriori cinque alloggi Acer insistenti nelle località di Zocca, Guarda e Ruina, e risulta necessario procedere al propedeutico inserimento degli immobili nel succitato Piano;

Visto, infine, l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

Rilevato che:

- l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 ha disposto la soppressione degli adempimenti inerenti, tra gli altri, al Piano triennale dei fabbisogni di personale “*in quanto assorbiti*” nell’apposita sezione del Piao;
- a decorrere dal 2023 l’ordinamento non contempla più il piano triennale dei fabbisogni di personale come uno strumento dotato di autonomia, da poter approvare con una apposita deliberazione (come è stato possibile ancora nel 2022 a causa del ritardo con il quale sono stati emanati i provvedimenti attuativi dell’art. 6 del D.L. 80/2021);
- l’attività di programmazione del fabbisogno del personale risulta ormai assorbita all’interno del Piao, nella sotto-sezione di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 132/2022 denominata “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”;
- la commissione Arconet (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) con la FAQ n. 51 del 16 febbraio 2023, ha chiarito come la programmazione definita dal DUP costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito del PIAO;

Richiamato l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale dispone che : “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000*

abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circolare Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Considerato che nella Sezione Operativa, parte terza, del Dup 2023-2025 per la sotto sezione dedicata alla programmazione del fabbisogno triennale di personale veniva confermato, per gli anni 2023 e 2024, il piano triennale dei fabbisogni già approvato con deliberazione di Giunta n.71 del 6/12/2021 e poi aggiornato con deliberazione di Giunta n.68 del 08/09/2022 e ss.mm.ii. cui si faceva esplicito rinvio (All. 1D alla citata Deliberazione di CC n. 59-2022);

Vista l'adeguamento della copertura finanziaria del Piano triennale del fabbisogno di personale approvata con la deliberazione di C.C. n. 9 del 03/04/2023 succitata;

Ritenuto necessario procedere ad un ulteriore adeguamento della previsione di spesa del personale così come indicata nel Dup 2023-2025 a seguito di attenta valutazione;

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze temporanee e permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Evidenziato che solo nell'ambito del redigendo Piao 2023-2025, in coerenza con gli obiettivi di performance e di prevenzione della corruzione finalizzati al Valore Pubblico, verranno sviluppate e dettagliate le strategie operative che riguarderanno, ad esempio, l'individuazione dei profili professionali e le scelte di copertura dei fabbisogni anche in relazione ai vincoli per la valorizzazione di risorse interne;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alle connesse variazioni alla Sezione Operativa del Dup 2023-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 59 in data 28/12/2022 e modificata con delibera di C.C. n. 9 in data 03/04/2023;

Esaminati gli allegati prospetti, come di seguito dettagliati:

- Aggiornamento al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare (All. 1);
- Piano Triennale Fabbisogno di Personale - anni 2023-2025 (All. 2), Capacità assunzionale DL 34-2019 (All. 2A), Spese Personale 2023-2025 (All. 2B);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico, l'Arch. Marcella Leoni, dal Responsabile del Settore Personale e Risorse Umane Dott.ssa Melissa Pezzolato e dal Responsabile del Settore Finanziario, il Dott. Mario Zucchini;

Acquisiti agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, e il parere relativo all'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio, con il quale viene accertata la coerenza della spesa contenuta nel piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;

Sentito il Dott. Zucchini che relaziona sul punto posto all'o.d.g.;

Uditi i seguenti interventi riportati in forma sintetica:

- del Consigliere Simoni la quale chiede se gli alloggi Acer precedentemente previsti sono stati già alienati;
- del Dott. Zucchini che risponde di no;
- del Consigliere Simoni la quale evidenzia come il personale sia un aspetto delicato. Ritiene che la variazione al fabbisogno del personale, in approvazione, non risponde alle reali

esigenze della macchina amministrativa. Porta l'esempio delle difficoltà a coprire l'ufficio anagrafe nella ex sede di Ro quando la dipendente addetta è assente. Ritiene le decisioni sul personale non adeguate a rispondere alle esigenze della popolazione;

- del Presidente del Consiglio il quale ritiene l'intervento estraneo al contenuto della proposta in approvazione;

Dato atto che gli interventi sono integralmente riportati nella registrazione audio-video della seduta;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

- presenti: 10 (dieci);
- favorevoli: 7 (sette);
- astenuti: 3 (tre – Bellettato, Simoni, Occhi);
- contrari: 0 (zero).

DELIBERA

1. DI APPROVARE la modifica alla Sezione Operativa del DUP 2023/2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 in data 28/12/2022 (e ss.mm.ii.), dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito alla modifica dei documenti sotto dettagliati che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Aggiornamento al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare (All. 1);
 - Piano Triennale Fabbisogno di Personale anni 2023-2025 (All. 2), Capacità assunzionale D.L. 34-2019 (All. 2A), Spese Personale 2023-2025 (All. 2B);
2. DI DARE ATTO che i sopra elencati prospetti sostituiscono i corrispondenti allegati al DUP 2023/2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 in data 28/12/2022 (e ss.mm.ii.) che si deve intendere confermato in tutte le sue parti non interessate dalla disposta modifica;
3. DI DARE ATTO che le modifiche degli allegati sono state redatte nel rispetto dei documenti programmatori, del bilancio di previsione 2023/2025 e del rispetto dell'obiettivo di pareggio di bilancio;
4. DI DISPORRE, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.M. 16 gennaio 2018, del programma triennale e dei relativi allegati, così come modificati/integrati/aggiornati all'Albo pretorio online, sul sito web istituzionale del Comune nelle pertinenti sezioni di "Amministrazione Trasparente", sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

Quindi stante l'urgenza di aggiornare il DUP 2023-2025 e procedere così, in tempi brevi, all'avvio delle procedure connesse con gli interventi programmati, con separata votazione avente il seguente risultato:

- presenti: 10 (dieci);
- favorevoli: 7 (sette);
- astenuti: 3 (tre – Bellettato, Simoni, Occhi);
- contrari: 0 (zero).

DELIBERA

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MANZOLI PAOLO

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Iannetta Vanessa

Proposta N. 33 del 16-05-2023

Ufficio: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 - 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 17-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 17-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pezzolato Melissa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 18-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 24-05-2023

Oggetto: SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 - 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio dal 26-05-2023 al 10-06-2023 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26-05-2023

IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
Fedozzi Luca
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di eseguibilità

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 24-05-2023

Oggetto: SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 - 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-05-2023

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vanessa Iannetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

Introduzione

L'obbligo di programmazione triennale di fabbisogno di personale è stato introdotto dall'art. 39 della Legge n. 449 del 1997, come strumento per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, ed è stato espressamente esteso agli enti locali dall'art. 91 del Tuel. A seguito della riforma Madia del 2017, il novellato art. 6, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni approvano il piano triennale dei fabbisogni di personale nei limiti delle risorse di bilancio e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, "in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance", e allo scopo di "perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini".

L'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 ha, tuttavia, disposto la soppressione degli adempimenti inerenti, tra gli altri, al Piano triennale dei fabbisogni di personale *"in quanto assorbiti" nell'apposita sezione del Piao; la norma specifica (art. 1, comma 2) che "tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO"*.

Ne consegue che a decorrere dal 2023 l'ordinamento non contempla più il piano triennale dei fabbisogni di personale come uno strumento dotato di autonomia, da poter approvare con una apposita deliberazione; l'attività di programmazione del fabbisogno del personale risulta ormai assorbita all'interno del Piao, nella sotto-sezione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 132/2022 denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Ciò posto, se è vero che, secondo le previsioni del principio contabile 4/1, nella parte seconda della SeO il Dup deve comprendere anche la programmazione del fabbisogno triennale e annuale di personale, tuttavia, alla luce del quadro normativo che si è delineato a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 81/2022, il riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale contenuto nella lett. J) del par. 8.2 del principio 4/1 non può più essere inteso al piano del fabbisogno di personale autonomamente approvato dalla giunta in quanto, come già chiarito, i riferimenti a tale piano -ormai soppresso- sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del Piao, **la quale -però- non può essere approvata “prima” del Dup, al fine di confluire in tale documento, in quanto è il Dup che ne costituisce “necessario presupposto” secondo l’art. 8, comma 1, del D.M. 132/2022.**

L'intervento di “restyling” del principio contabile applicato alla programmazione, recentemente proposto da ARCONET (FAQ n. 51 del 16.02.2023), conferma che nel DUP **deve trovare spazio la dimensione finanziaria dei fabbisogni di personale** che si identifica con il concetto di dotazione organica potenziale, rappresentata dal valore della spesa del personale in servizio cui si aggiungono gli spazi assunzionali calcolati sulla base del principio della sostenibilità finanziaria della spesa (la sezione operativa del DUP è chiamata a definire le “risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente” comunque “tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi”). Ne consegue che deve valorizzarsi quanto prevede il richiamato principio contabile 4/1 sul contenuto della SeS del Dup nell’ambito della quale debbono declinarsi gli indirizzi generali sulla *“disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa”*.

Di conseguenza, in coerenza con gli indirizzi strategici, la stessa SeO con riferimento alla programmazione del personale non può che contenere indicazioni generali, rivolte alla giunta, circa il perseguimento delle “esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le risorse finanziarie e i vincoli di finanza pubblica”, lasciando proprio all’organo esecutivo, nell’ambito del Piao ed in coerenza con gli obiettivi di performance e di prevenzione della corruzione finalizzati al Valore Pubblico, di sviluppare le strategie operative che riguardano l’individuazione dei profili professionali, le scelte di copertura dei fabbisogni anche in relazione ai vincoli per la valorizzazione di risorse interne con percorsi di sviluppo di carriera o mobilità intersettoriale o per l’utilizzo della formazione o del lavoro agile quali strumenti di gestione del personale nell’ottica degli obiettivi pluriennali di performance.

La programmazione strategica delle risorse umane

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti nell'ambito delle attività istituzionali del Comune e nell'ambito territoriale dell'Unione Terre e Fiumi di cui il Comune è membro, per meglio rispondere alle esigenze di cittadini ed imprese.

Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione, si mira ad ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

- **ad assunzioni a tempo indeterminato:**

- le assunzioni già effettuate nei primi mesi del 2023 derivano dalla programmazione 2022 precedente la cui procedura è stata avviata nel 2022 e si è conclusa nel corso del presente anno:
 - nel Settore Segreteria e AA.GG
 - la sostituzione di n.1 istruttore Amministrativo contabile, (Area Istruttori) a tempo pieno. Modalità di copertura: accesso dall'esterno (concorso);
 - l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo contabile (Area Istruttori) a tempo pieno per un rafforzamento dell'organico. Modalità di copertura: accesso dall'esterno (scorrimento graduatoria);
 - nel Settore Tecnico
 - n.1 Collaboratore Professionale Tecnico nel Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio (Area operatori esperti), per sostituzione di personale cessato dal servizio. Modalità di copertura: accesso dall'esterno (concorso/scorrimento graduatoria);

- programmazione anno 2023:
 - nel Settore Economico Finanziario
 - n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo contabile (Area Funzionari), a tempo pieno, con decorrenza 01/12/2023 per sostituzione di personale cessato dal servizio nell'anno 2022. Modalità di copertura: accesso dall'esterno (concorso/scorrimento graduatoria);
 - nel Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio
 - n.1 istruttore Tecnico (Area Istruttori) a tempo pieno, per sostituzione di personale cessato dal servizio nell'anno 2022. Modalità di copertura: accesso dall'esterno (concorso/scorrimento graduatoria);

- la sostituzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo (Area Operatori Esperti) nel Settore Segreteria e AA.GG. cessato dal servizio nell'anno 2023 con n. 1 un istruttore Amministrativo contabile tempo pieno (Area Istruttori) nel Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio a seguito di una diversa redistribuzione delle competenze all'interno dei due Settori. Modalità di copertura: accesso dall'esterno (concorso/scorrimento graduatoria);

➤ programmazione anno 2024:

n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo contabile (Area Funzionari), nel Settore Servizi Demografici o Finanziario a tempo pieno, con decorrenza 01/01/2024 per sostituzione di personale cessato negli anni precedenti. Modalità di copertura: mobilità esterna;

- a progressioni verticali DL.80/2021 (contenute nella programmazione anno 2022 la cui procedura è stata avviata nell'anno 2022 e si è conclusa nel corso dei primi mesi del 2023)

n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo contabile nel Settore Segreteria e AA.GG., (Area Funzionari);

n.1 Istruttore Tecnico nel Settore Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio, (Area Istruttori);

- ad assunzioni a tempo determinato

n.1 istruttore Tecnico nel Settore Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio, Cat. C a tempo pieno, fino al 31/12/2024 per attività legate alla realizzazione del progetto finanziato con fondi del PNRR. Modalità di copertura: scorrimento per convenzione della graduatoria approvata dalla Provincia di Ferrara, procedura avviata nel 2022;

n.1 istruttore addetto alla comunicazione Cat. C art. 90 del d. lgs. n. 267/2000 (ufficio staff del Sindaco) a tempo part-time 50% fino alla data di cessazione del mandato elettivo, per far fronte all'esigenza temporanea di supporto all'attività istituzionale e di comunicazione. Modalità di copertura: personale esterno con incarico fiduciario.

- a mobilità interna:(contenuta nella programmazione anno 2022 la cui procedura è stata avviata nell'anno 2022 e si è conclusa nel corso dei primi mesi del 2023)

n.1 istruttore Amministrativo contabile da assegnare nel Settore Segreteria e AA.GG., (Area Istruttori) a tempo pieno;

n.1 istruttore Amministrativo contabile da assegnare nel Settore Finanziario, (Area Istruttori) a tempo pieno;

La programmazione dei fabbisogni di personale è stata definita nel rispetto di tutti i vincoli generali e specifici che disciplinano le facoltà assunzionali dei Comuni membri di una Unione ed in piena coerenza con gli obiettivi di programma di governo dell'Ente.

Ai sensi della disciplina assunzionale vigente, l'Ente mantiene un costante monitoraggio delle cessazioni di personale per un periodico e regolare aggiornamento delle capacità assunzionali, al fine di garantire un'adeguata programmazione di personale in relazione al futuro evolversi dei fabbisogni da pianificare.

La programmazione del fabbisogno del personale del Comune per il triennio 2023/2025 soggiace alle seguenti verifiche e normative:

- a) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato/turnover – Art. 33 del D.L. 34/2019, convertito il L. n. 58/2019, D.M. attuativo del 17/03/2020 e Circolare interministeriale, esplicativa del succitato DM in data 13/05/2020, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020;
- b) verifica del rispetto del tetto della spesa di personale – Comma 557 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, legge Finanziaria 2007;
- c) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile – Comma 28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010;
- d) verifica dell’assenza di eccedenza di personale - Art. 33 del D.Lgs 165/2001, così come sostituito dall’art.16 della Legge 12.12.2011 n. 183;
- e) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere.

a) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato/turnover

Ai fini della verifica del rispetto degli spazi assunzionali a tempo indeterminato calcolati in base a quanto previsto dall’art. 33 del D.L. 34/2019 si precisa che il calcolo è stato effettuato come segue:

La media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione è pari ad € 8.494.848,88;

La spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP a carico dell’amministrazione a consuntivo per l’anno 2022 risulta pari a € 1.096.775,89;

Il rapporto tra le due entità di cui ai punti precedenti risulta pari a **12,99%** collocandosi al di sotto del valore soglia fissato dal DPCM al **26,90%** calcolato per l’anno 2022, in **€ 2.285.114,35**;

Come espresso dalla Corte dei Conti del Veneto deliberazione n.104/2020, vi è la necessità anche negli enti “virtuosi” di mantenere un atteggiamento cauto nel disporre delle proprie capacità di assumere, valutando attentamente le politiche assunzionali in relazione agli equilibri di bilancio. L’Amministrazione ha pertanto verificato inoltre che l’impatto del triennio del fabbisogno di personale, in rapporto alle corrispondenti entrate correnti del triennio, rimanga ricompreso nei parametri previsti per gli enti “virtuosi”. (Allegato A)

b) verifica del rispetto del tetto della spesa di personale

Nonostante l’introduzione del nuovo regime assunzionale a tempo indeterminato resta tutt’oggi in vigore il riferimento relativo ai limiti in materia di spesa complessiva per il personale: “spesa potenziale massima” che per il Comune è il seguente:

- art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) riportante i principi fondamentali della normativa a cui fare riferimento relativamente al contenimento della spesa in materia di personale;
- D.L. 90/2014 che introduce il co. 557-quater dell’art. 1 della L.296/2006: a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente la fusione (2016–2018).

○ Ai fini della verifica del rispetto del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale ex art.1 c.557 legge 296 del 2006 si precisa che per i comuni nati da fusione tale limite è individuato dalla media del triennio precedente la data di fusione, per il Comune di Riva del Po tale limite deve fare pertanto riferimento alla spesa sostenuta negli anni 2016-2018 pari ad **€ 1.526.898,62.** (AllegatoB) Le previsioni di assunzioni di personale, tenendo conto delle singole decorrenze di assunzione e progressioni verticali, prevedono un impatto finanziario:

- per l'anno 2023 portano la spesa del personale per fabbisogno, al netto delle cessazioni previste, ad un importo stimato pari a **€1.496.819,61** in linea con le previsioni di bilancio 2023 e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

- per l'anno 2024 portano la spesa del personale per fabbisogno, al netto delle cessazioni previste, ad un importo stimato pari a **€1.511.690,73** in linea con le previsioni di bilancio 2024 e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

- per l'anno 2025 portano la spesa del personale per fabbisogno, al netto delle cessazioni previste, ad un importo stimato pari a **€1.511.690,73** in linea con le previsioni di bilancio 2025 e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

L'amministrazione per le nuove assunzioni dell'anno 2024 non necessita di avvalersi della deroga al limite dato dagli ulteriori spazi assunzionali di cui all' dall'art. 33 del D.L. 34/2019, in quanto anche le nuove assunzioni rientrano nel suddetto limite di spesa.

c) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

In merito si segnala che l'attuale normativa vigente in materia prevede:

- Art. 11, comma 4-bis, D.L. 90/2014: *“le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;

- L'art. 16, comma 1-quarter, del D.L. n. 113 del 24/06/2016, esclude le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Tuel;

- il limite di assunzione di dipendenti pubblici a tempo determinato non può superare il tetto annuale del 20% del presente personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione (art. 60, comma 3 CCNL 2019 – 2021). Si dà atto che per il Comune di Riva tale limite corrisponde a n. 5 unità (calcolato su n. 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato presenti in servizio alla data del 01/01/2023).

- dal tetto annuale delle assunzioni a tempo determinato sopra indicato, ai sensi del comma 4 dell'art. 60 lett. f) del CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali, è esente il personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

- rientrano nel tetto della spesa di personale per lavoro flessibile anche gli eventuali oneri per tirocini formativi per disoccupati attivati dall'ente.

Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile, si precisa che:

- anno 2023 ai sensi dell'art.1, co. 450 lett. A) L.190/2014 ai comuni istituiti a seguito di fusione, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione (fino al 31/12/2023), specifici vincoli e limitazioni relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- dal 2024 ritorna l'applicazione del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010,

corrispondente al valore spesa per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009, comprensiva di oneri a carico ente pari ad €20.214,00;

Le spese previste nel presente fabbisogno 2023-2025 risultano le seguenti:

- anno 2023: (limite sospeso) € 27.339,00 (di cui €18.960,00 per attività legate alla realizzazione di progetti finanziati con fondi del PNRR escluse dall'applicazione del limite);
- anno 2024: € 49.064,00 (di cui € 17.066,00 soggetto al limite ed € 31.998,00 per attività legate alla realizzazione di progetti finanziati con fondi del PNRR escluse dall'applicazione del limite).
- anno 2025: € 31.998,00 per attività legate alla realizzazione di progetti finanziati con fondi del PNRR escluse dall'applicazione del limite;

Si dà atto, inoltre, che:

- la programmazione dei fabbisogni per tempo determinato risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, come da allegati A e B alla presente programmazione.

d) verifica dell'assenza di eccedenza di personale

Si dà atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con esito negativo, come da documentazione conservata agli atti, a seguito della quale tutti i Responsabili di Settore hanno fornito dichiarazioni di non sussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per i propri settori di riferimento.

Si dà, infine, atto che il presente Piano sarà inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di dare comunicazione al predetto Dipartimento dell'assenza di eccedenza di personale alle dipendenze del Comune e dell'avvenuto adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

DOTAZIONE ORGANICA PROGRAMMAZIONE 2023-2025

	profilo	area	Settore	anno 2022	anno 2023				anno 2024		anno 2025	
				in dotazione al 31/12/22	cessazioni 2023	assunzioni effettuate nel 2023	progressioni verticali DL.80/2021	Posti in dotazione al 31/12/23	assunzioni previste nel 2024	Posti in dotazione al 31/12/24	assunzioni previste nel 2025	Posti in dotazione al 31/12/25
E.Q.	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	Funzionari - Elevata qualificazione	Segreteria AA.GG, scuola e Servizi Sociali	1				1		1		1
	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	Funzionari - Elevata qualificazione	Segreteria AA.GG, scuola e Servizi Sociali				1**	1		1		1
	Istrut.amm.vo contabile	Istruttori	Segreteria AA.GG, scuola e Servizi Sociali	4	-2	2**		4		4		4
	Messo notificatore	Istruttori	Segreteria AA.GG, scuola e Servizi Sociali	1	-1			0		0		0
	operatore	Istruttori	Segreteria AA.GG, scuola e Servizi Sociali	1				1		1		1
		Totale	Segreteria AA.GG, scuola e Servizi Sociali	7	-3	2	1	7	0	7	0	7
E.Q.	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	Funzionari - Elevata qualificazione	Servizi Demografici	1				1		1		1
	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	Funzionari - Elevata qualificazione	Servizi Demografici	0				0	1	1		1
	Istrut.amm.vo contabile	Istruttori	Servizi Demografici	3				3		3		3
		Totale	Servizi Demografici	4	0	0	0	4	1	5	0	5
E.Q.	Istruttore direttivo attività amm.ve contabili	Funzionari - Elevata qualificazione	Economico Finanziario	1				1		1		1
	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	Funzionari - Elevata qualificazione	Economico Finanziario	0		1		1		1		1
	Istrut.amm.vo contabile	Istruttori	Economico Finanziario	3				3		3		3
	Istrut.amm.vo contabile	Istruttori	Economico Finanziario (gestione associata tributi)	1				1		1		1
		Totale	Economico Finanziario	5	0	1	0	6	0	6	0	6
E.Q.	Istruttore direttivo tecnico	Funzionari - Elevata qualificazione	Tecnico LL.PP.- Patrimonio	1				1		1		1
	Istruttore direttivo tecnico	Servizi Tecnici	Tecnico LL.PP.- Patrimonio	1				1		1		1
	Istruttore Tecnico	Istruttori	Tecnico LL.PP.- Patrimonio	2		1	1**	4		4		4
	Istrut.amm.vo contabile	Istruttori	Tecnico LL.PP.- Patrimonio	1		1		2		2		2
	collaboratore professionale	Viabilità e Patrimonio	Tecnico LL.PP.- Patrimonio	4	-2	1		3		3		3
	Istruttore Tecnico per attività legate al progetto PNRR (a tempo determinato)	Servizi Tecnici	Tecnico LL.PP.- Patrimonio			1		1		1		1
		Totale	Tecnico LL.PP.- Patrimonio	9	-2	4	1	12	0	12	0	12
		Totale Dotazione Organica		25	-5	7	2	29	1	30	0	30

**assunzioni previste già nella precedente programmazione triennale 2022-2024, la cui procedura è iniziata nel 2022 e si è conclusa nel 2023

Strategia di copertura del fabbisogno

Questa parte attiene all'illustrazione delle modalità di reclutamento del personale, coerentemente con le informazioni contenute nei documenti di programmazione adottati dall'Ente.

Considerata la necessità di dare attuazione al Piano dei Fabbisogni di Personale in tempi brevi, l'Ente procederà ad esperire tutte le possibili procedure di reclutamento, fermo restando l'adempimento di cui gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs 165/01:

- mobilità ex-art. 30, comma 2-bis, dello stesso D.Lgs 165/01, divenuta facoltativa per il triennio 2019/2021 ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 (così come modificato dall'articolo 1, comma 14-ter, del D.L. 9/6/2021 n. 80 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2021 n. 113, che ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2024) ove vi sia l'esigenza di reclutare personale già formato e professionalizzato;
- mobilità per interscambio;
- procedure concorsuali anche in forma associata, con le misure di accelerazioni consentite dalla normativa vigente;
- scorrimento di graduatorie sia proprie che di altri Enti, nei limiti di legge, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Verrà data attuazione alle normative speciali in materia di riserve, con particolare riferimento a quelle a favore dei militari volontari oggi disciplinate nel D.Lgs n. 66/2010, commi 3 e 4, dell'articolo 1014 e commi 3 e 9, dell'articolo 678.

L'Ente inoltre, al fine di ottimizzare le tempistiche legate ai procedimenti relativi alle dinamiche del personale, qui non previste, che si dovessero rendere necessarie nel corso del triennio, stabilisce sin da ora che:

- autorizzerà l'interscambio diretto e volontario tra dipendenti dell'ente e dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni, anche in deroga al principio di permanenza minima di 5 anni, a parità di area di inquadramento e sentito il parere del Responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente interessato che dovrà tenere conto della compatibilità delle caratteristiche della figura professionale in entrata con quelle della figura professionale in uscita;
- in caso di cessazione di un dipendente attualmente in servizio, a parità di area di inquadramento inserita nella presente dotazione organica, e previa verifica della copertura contabile, si potrà procedere alla relativa sostituzione senza necessità di preventivo aggiornamento del presente provvedimento;
- in relazione ad urgenti e motivate necessità, sarà possibile procedere all'assunzione di personale a tempo determinato ovvero ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro, fermo restando le disponibilità di bilancio, il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e del principio di riduzione della stessa nonché di quanto previsto:
 1. dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 – comma 28 – del D. L. 78/2010 e s.m.;
 2. dall'art. 60 del CCNL 16.11.2022;
 3. dal Capo IV “Somministrazione di lavoro” del D. Lgs. 81/2015 e dall'art. 52 del CCNL 21.05.2018 (ancora vigente);

Qualora necessario e funzionale alle esigenze di servizio, ci si potrà avvalere dell'istituto del comando ex-art. 30 comma 2-sexies del 165/2001: “2- sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.”.

COMUNE DI RIVA DEL PO - TRIENNIO 2023-2025 - CAPACITÀ ASSUNZIONALI

(calcolo maggior spazio assunzionale a tempo indeterminato DL.34-2019)

1	Calcolo % spese di personale su entrate correnti	spese anno 2022 (consuntivo)	spese anno 2022 (consuntivo)	spese anno 2023 (da fabbisogno)	spese anno 2023 (da fabbisogno)	spese anno 2024 (da fabbisogno)
	spese di personale Comune ricalcolate ai sensi del D.L.34-2019	€ 1.096.775,89	€ 1.195.527,03	€ 1.260.452,18	€ 1.260.452,18	€ 1.343.807,03
	capacità assunzionale ceduta all'Unione	€ 6.423,64	€ 6.423,64	€ 6.423,64	€ 6.423,64	€ 6.423,64
	capacità assunzionale ceduta all'Unione con aumento CCNL	€ 376,94	€ 376,94	€ 376,94	€ 376,94	€ 376,94
	Totale	€ 1.103.576,47	€ 1.202.327,61	€ 1.267.252,76	€ 1.267.252,76	€ 1.350.607,61
		(entrate 2020-2021- 2022 da consuntivo)	(entrate 2020-2021- 2022 da consuntivo)	(entrate 2021-2022 da consuntivo - entrate 2023 da previsione)	(entrate 2021-2022 da consuntivo - entrate 2023 da previsione)	(entrate 2022-2023-2024 da previsione)
	media entrate dei tre rendiconti precedenti meno il fondo di dubbia esigibilità, così come comunicato dalla ragioneria (solo comune)	€ 8.494.848,88	€ 8.494.848,88	€ 8.240.037,52	€ 8.240.037,52	€ 8.234.586,46
	Totale	€ 8.494.848,88	€ 8.494.848,88	€ 8.240.037,52	€ 8.240.037,52	€ 8.234.586,46
	% spese di personale da raffrontare con tabella 1	12,99%	14,15%	15,38%	15,38%	16,40%

2	individuazione spesa massima per valore soglia	capacità assunzionale anno 2023	capacità assunzionale anno 2024 (fino ad approvazione consuntivo 2023)	capacità assunzionale anno 2024 (dopo approvazione consuntivo 2023)	capacità assunzionale anno 2025 (fino ad approvazione consuntivo 2024)	capacità assunzionale anno 2025 (fino ad approvazione consuntivo 2024)
	% spese di personale su entrate correnti	12,99%	14,15%	15,38%	15,38%	16,40%
	% tabella 1 - parametro virtuosità per fascia di abitanti	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
	% margine di spazio assunzionale	-13,91%	-12,75%	-11,52%	-11,52%	-10,50%
	spesa massima per valore soglia	€ 2.285.114,35	€ 2.285.114,35	€ 2.216.570,09	€ 2.216.570,09	€ 2.215.103,76

	spesa di personale anno 2018 del Comune	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25
	% tabella 2 - incremento consentito per l'anno per fascia di abitanti	25,00%	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
		€ 284.218,06	€ 295.586,79	€ 295.586,79	€ 295.586,79	€ 295.586,79
	Spesa di personale 2018 con incrementi	€ 1.421.090,31	€ 1.432.459,04	€ 1.432.459,04	€ 1.432.459,04	€ 1.432.459,04

A	maggior spazio assunzionale calcolato sulla spesa 2018 più incrementi Tab.2	€ 317.513,84	€ 230.131,43	€ 165.206,28	€ 165.206,28	€ 81.851,43
----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

	spesa di personale anno 2018 del Comune	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25	€ 1.136.872,25
	capacità assunzionale residua dei 5 anni antecedenti al 2020 cessati dal 2014	€ 149.819,30	€ 149.819,30	€ 149.819,30	€ 149.819,30	€ 149.819,30
	Spesa di personale 2018 con resti	€ 1.286.691,55	€ 1.286.691,55	€ 1.286.691,55	€ 1.286.691,55	€ 1.286.691,55

B	maggior spazio assunzionale calcolato sulla spesa 2018 più resti	€ 183.115,08	€ 84.363,94	€ 19.438,79	€ 19.438,79	-€ 63.916,06
----------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

calcolo incremento di spesa di personale consentito oltre il limite

somme eventualmente rese di sponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato non rilevanti ai fini del rispetto del limite (il maggiore tra A e B) entro il limite del punto 2	€ 317.513,84	€ 230.131,43	€ 165.206,28	€ 165.206,28	€ 81.851,43
---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Riva del Po - Spese di personale per fabbisogno 2023-2025								
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			anno - 2023			anno 2024-2025		
			Spesa massima per fabbisogno calcolata ai sensi della disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti	disciplina di cui DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020	Spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato	Spesa massima per fabbisogno	Spesa massima per fabbisogno calcolata ai sensi della disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti	disciplina di cui DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	1.255.452,18	43.279,59	1.255.452,18	1.367.751,18	32.639,40	1.343.807,03
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		705.869,00	33.317,33	705.869,00	792.434,00	25.020,00	792.434,00
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		211.869,00	9.962,26	211.869,00	237.603,00	7.619,40	237.603,00
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo		13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		0,00			0,00		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL							
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro							
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)							
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)							
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso		55.733,28		55.733,28	55.733,28		55.733,28
	Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)							spese elettorali
	Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nei macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....)		268.980,90		268.980,90	268.980,90		245.036,75
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni) -per la spesa calcolata ai sensi del DL34/19 CAPACITA' ASSUNZIONALE CEDUTA ALL'UNIONE	+	507.554,37	0,00	6.800,58	507.554,37	0,00	6.800,58
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)	+	5.000,00		5.000,00	0,00		cap.8835 personale comando in entrata
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+						
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, <u>spese di formazione</u> , buoni pasto, ecc.)	+	7.165,00			7.165,00		cap.230
5	Totale irap macroaggregato 102	+	76.618,99		0,00	84.655,99		0,00
	Irap macroaggregato 102		58.653,00			66.690,00		
	Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nei macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....)		17.965,99			17.965,99		come da delibera cortei dei conti 16/2016 che indica come imputare le spese salario accessorio
	Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale finanziate nell'anno in corso ed imputate all'esercizio successivo (F.P.V. in spesa, contabilizzate nel macroaggregato 110)	-						
	TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)		1.851.790,54	43.279,59	1.267.252,76	1.967.126,54	32.639,40	1.350.607,61
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+						
	TOTALE SPESA DI PERSONALE		1.851.790,54	43.279,59	1.267.252,76	1.967.126,54	32.639,40	1.350.607,61
	COMPONENTI ESCLUSE:							
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	156.167,44			161.469,76		benefici contrattuali dipendenti+salario accessorio + IVC a bilancio
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-						
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	24.824,19	0,00		23.967,88	0,00	
10	Spese per formazione del personale	-	7.165,00			7.165,00		
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-						
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-						
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-						
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-						
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-						
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-						
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Cortei dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-						
24	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-						
25	personale assunto a tempo determinato su fondi propri dell'Ente (ai sensi del DL 80/2021 convertito con Legge 113/2021) - per il PNRR	-	18.957,88			32.501,00		
26	Spese per assunzione di personale effettuate ai sensi del DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020 (anno 2021-2022)	-	101.576,83			101.576,83		
27	Spese per assunzione di personale effettuate ai sensi del DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020 (anno 2023)	-	43.279,59			93.757,33		
28	Spese per assunzione di personale effettuate ai sensi del DL.34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020 (anno 2024)	-				31.998,00		
	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		354.970,93	0,00	0,00	455.435,81	0,00	0,00
	COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA		1.496.819,61	43.279,59	1.267.252,76	1.511.690,73	32.639,40	1.350.607,61
	LIMITE : media del triennio TRIENNIO 2016-2017-2018 (VALORE ASSOLUTO)		1.526.898,62			1.526.898,62		
	LIMITE: maggior margine assunzionale per personale a tempo indeterminato calcolate ai sensi del DL34-2019			218.762,70	1.421.090,31		159.046,28	1.432.459,04
	L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?		SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Margine di spesa ancora sostenibile per qualsiasi tipo di spesa		30.079,01			15.207,89		
	Margine di spesa complessivo ancora sostenibile per assunzioni a tempo indeterminato							

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

COMUNE DI RIVA DEL PO (FE)

N.D.	Descrizione bene immobile e relativa ubicazione	attuale destinazione urbanistica	utilizzo attuale	Fg	Mappale	superficie lotto (mq)	superficie utile (mq)	Valore unitario stimato euro /mq.	valore totale stimato	intervento previsto	destinazione urbanistica o d'uso in variante	note
1	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di piccola palazzina Via G.Puccini, 51 Berra	PSC: Ambito AUC – sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Edificio residenziale in bifamiliare Parzialmente da ristrutturare	25	539 Sub 1 547 (corte)		125,35mq (superficie commerciale) SU: 94,41 SL: 108,57 Corte esclusiva: 232,00mq	414,68	52.000,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 28/06/21 Nel conteggio è esclusa garage e tettoia
2	Alloggio al piano terra facente parte di edificio di complessivi quattro alloggi. Via Pivanti 102 - Serravalle	PSC: Ambito AUC Zona di tutela dei corsi d'acqua Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione scadente, totalmente da ristrutturare	30	792 Sub 1 913 Sub 4 (corte esclusiva)		77,16mq (superficie commerciale) SU: 54,20mq SL: 63,96mq Corte esclusiva: 84,00mq	300,11	23.150,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 17/03/2023
3	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di fabbricato bifamiliare Via A.Mazzocchi, 1 Berra	PSC: Ambito AUC Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione scadente, totalmente da ristrutturare	25	536 sub1 542 (corte esclusiva)		123,40mq (superficie commerciale) SU: 95,78mq SL: 110,15mq Corte esclusiva: 222,00mq	300,11	37.000,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 22/03/2023 Presenti difformità
4	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di fabbricato bifamiliare Via A.Mazzocchi, 5 Berra	PSC: Ambito AUC Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione scadente, totalmente da ristrutturare	25	537 sub1 544 (corte esclusiva)		124,09mq (superficie commerciale) SU: 95,36mq SL: 109,66mq	300,11	37.200,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 22/03/2023 Presenti difformità

5	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di fabbricato bifamiliare Via Giovanni XXIII°, 12 Serravalle	PSC: Ambito AUC Zona di tutela dei corsi d'acqua Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione MEDIO	30	1130 sub2 1090 (corte esclusiva)		124,09mq (superficie commerciale) SL: 109,66mq SU:95,36mq Corte esclusiva: 283,00mq	448,88	55.700,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 27/03/2023 Presenti difformità
6	Alloggio ubicato al 1° piano facente parte di fabbricato composto da 4 alloggi Via F.Celotti, 4 Cologna	PSC: Ambito AUC Zona di tutela dei corsi d'acqua Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione MEDIO, totalmente da ristrutturare	21	939 sub 6 (alloggio) 939 sub 4 (garage)		108,60mq (superficie commerciale) SL: 91,95mq SU: 79,96mq SA: 1,98 + 14,66mq (garage)	310,02	33.700,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 27/03/2023
7	Alloggio ubicato al piano terra facente parte di fabbricato composto da 4 alloggi Via Risorgimento, 58, Zocca	PSC: Ambito AUC Zona di tutela dei corsi d'acqua Ambito dei luoghi Bacchelliani Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione MEDIO, totalmente da ristrutturare	29	591 sub 1 (alloggio) 588 sub 1 (cantina esterna) 588 sub 6 (rip. esterno)		70,35mq (superficie commerciale) SL abitazione: 60,48mq + 5,42 (cantina) + 9,85(rip. esterno) SU abitazione: 51,25mq	356,40	25.100,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 28/03/2023
8	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di fabbricato composto da 5 alloggi Via Viazza, 9 Guarda	PSC: Ambito AUC Zona di tutela dei corsi d'acqua Ambito dei luoghi Bacchelliani Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione SCADENTE totalmente da ristrutturare	1	298 sub 5 (alloggio) 310 (cantina esterna) 311 (garage) 303 (corte)		129,66mq (superficie commerciale) SL: 105,79mq SU: 91,99mq (abitazione) + 12,00 (cantina) + 10,32 (garage) N. 2 aree di corte esclusiva: 122,88mq complessivi	331,81	43.000,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 30/03/2023 Presenti difformità
9	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di fabbricato composto da 5 alloggi Via Possessione Grande, 60 Ruina	PSC: Ambito AUC Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione MEDIO, totalmente da ristrutturare	31	177 sub 1 (alloggio) 177 sub 2 (garage) 172 (corte)		153,85mq (superficie commerciale) SL: 115,06 + 0,72 + 19,49 (garage) + 11,51(corte) + 7,10 (corte) SU: 100,05mq Corte esclusiva: 470,00mq	349,27	53.700,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 29/03/2023

10	Alloggio su due livelli (terra e primo) facente parte di fabbricato composto da 5 alloggi Via Possessione Grande, 62 Ruina	PSC: Ambito AUC Sub ambito AUC3 "sub ambiti consolidati di media densità" art. 2.2.23 del RUE	Unità immobiliare ad uso residenziale attualmente libero da locazione Stato di conservazione MEDIO, parzialmente da ristrutturare	31	164 sub 9 (alloggio) 164 sub10 (garage) 171 (corte)		153,85mq (sup.commerciale) SL: 115,06 + 0,72 + 19,46 (garage) + 11,51 + 7,10 SU:100,05mq Corte esclusiva: 470,00mq	368,68	56.700,00	alienazione	residenziale	Valore Stima da ACER del 29/03/2023 Presenti difformità
----	---	--	--	----	---	--	---	--------	-----------	-------------	--------------	--

12-05-2023

L'inserimento dei suddetti beni da alienare comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile
 - b) variante allo strumento urbanistico generale.
 - e) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni
 - d) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto
 - e) gli effetti previsti dall'art. 2644 del c.c. contro l'iscrizione del bene nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
- ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tecnico del Comune

**REVISORE UNICO
COMUNE DI RIVA DEL PO (FE)**

Verbale n. 74 del 18/05/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la proposta di delibera C.C. n. 33 del 16/05/2023 avente ad oggetto "SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 – 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022 (E SS.MM.II.)", con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2022, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Riva del Po per gli anni 2023-2025 ed il verbale n. 57 del 20/12/2022 con il quale il *Revisore unico* ha espresso il previsto parere obbligatorio;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2023, relativa all'approvazione della modifica del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Riva del Po per gli anni 2023-2025 ed il verbale n. 67 del 31/03/2023 con il quale il *Revisore unico* ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base*

delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”;*

Tenuto conto che:

a) l’art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;*

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;*

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.*

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio

contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati, o sono in fase di aggiornamento, ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2023-2025; b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato e con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché la medesima sezione analizza:

1) lo scenario nazionale ed internazionale e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obiettivi definiti in seno al **PNRR**, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;

2) lo scenario regionale accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del **PNRR** ad opera dell'Ente locale stesso;

3) lo scenario locale, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal **PNRR**, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti; c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed è stato pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2023-2025, è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 08/09/2022.

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio.

Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

In mancanza del documento programmatico propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatico approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatici, riallineandola con quella del Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli outcome identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi, devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

E' necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico **superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

Con riferimento alle variazioni proposte al piano triennale dei fabbisogni di personale,

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale*

dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- *l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
 - *l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;*
 - *l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;**
- *l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76](#), comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
 - *l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;*

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)*”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima*

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- *l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’[art. 1, comma 557 della L. 296/2006](#), così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (pari ad euro 20.214,00);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un’unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

² Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

³ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

⁴ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

- **rilevato** che il limite di cui all'[art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006](#), come modificato dall'[art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014](#), risulta rispettato;

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal [D.L. 113/2016](#) convertito nella [Legge n. 160/2016](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 20.214 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'[art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000](#), del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Riva del Po si colloca nella fascia demografica lett. E) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 12,99%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90%;

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Riva del Po ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), per euro 317.513,84;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ...
“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da

quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009, fatta eccezione per la parte di spesa non soggetta a tale vincolo;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 75 in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- *le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;*
- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/;*
- *il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;*

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2023, avente ad oggetto “**SECONDA VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNI 2023 – 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 59 DEL 28/12/2022**”.

6) Programma annuale degli incarichi.

L'Ente **ha allegato** al DUP il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione.

CONCLUSIONE

Tenuto conto del bilancio di previsione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 28/12/2022;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di approvazione;

Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nella sede del revisore.

Vigarano Mainarda, 18 maggio 2023

Dott. Filippo Castellan

COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 75 del 18/05/2023

OGGETTO: ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

L'Organo di Revisione Castellan Filippo, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30/06/2021;

visto il rendiconto dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 27/04/2023, con il quale è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a euro 6.056.832,03, così composto:

- quota accantonata di euro 1.537.309,15
- quota vincolata di euro 346.621,05
- quota destinata agli investimenti di euro 1.234.793,66
- quota disponibile di euro 2.938.108,17;

visto il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28/12/2022;

viste le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023/2025:

- Deliberazione di Giunta n. 10 del 09/02/2023;
- Deliberazione di Giunta n. 25 del 28/03/2023;
- Deliberazione di Consiglio n. 8 del 03/04/2023;
- Deliberazione di Consiglio n. 10 del 03/04/2023;
- Deliberazione di Consiglio n. 21 del 27/04/2023;
- Proposta di delibera di Consiglio n. 24 del 12/05/2023;
- Proposta di delibera di Consiglio n. 27 del 16/05/2023;

richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino

al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/05/2023 avente ad oggetto “*Seconda variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione (D.U.P.) anni 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 28/12/2022 (e ss.m..i.)*” unitamente agli allegati;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l’Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;

vista la documentazione allegata alla proposta esaminata, nella quale viene illustrato l’impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2023/2025 sugli equilibri di bilancio;

rilevato che dal piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato emerge una spesa di personale di che risulta già finanziata sul bilancio di previsione 2023/2025;

richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni (o Province e Città metropolitane) ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2023/2025 aggiornato alla situazione attuale del bilancio;

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall’Organo di Revisione emerge che il bilancio 2023/2025 conserva l’equilibrio pluriennale;

richiamato il parere alla variazione del piano dei fabbisogni di personale espresso con verbale n. 74 in data odierna;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Riva del Po a seguito dell’adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 di cui alla proposta esaminata.

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E’ QUELLA DELL’ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nella sede del revisore.

Vigarano Mainarda, 18 maggio 2023

Dott. Filippo Castellan